CAMERA DEI DEPUTATI N. 3493

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BROGLIA

Modifiche al codice di procedura penale in materia di segreto sull'immagine e sul nome del pubblico ministero per tutta la fase delle indagini preliminari

Presentata il 28 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Quando il legislatore varò il nuovo codice di procedura penale, fummo in tanti a salutare la fine, nel nostro Paese, di una concezione inquisitoria della giustizia. L'introduzione del rito accusatorio, pensammo, è un passo avanti verso la costruzione di una vera giustizia liberale, fondata sulla terzietà del giudice, il rispetto dell'indagato e la parità tra accusa e difesa. Ma, con il tempo, e grazie anche ai continui « emendamenti » cui è stato sottoposto il nuovo codice di procedura penale, abbiamo dovuto constatare che eravamo ben lontani dal realizzare, nel nostro Paese, un vero processo accusatorio. Ciò che maggiormente ha colpito, in questi anni, la nostra coscienza di democratici è l'abnorme crescita del ruolo del pubblico ministero, che da « parte » è diventato « protagonista » del processo. All'interno stesso della magistratura, come dimostrano recenti interventi di autorevoli capi di ufficio di procura, cresce il disagio per un « protagonismo » che appare sempre più deleterio ai fini di un buon andamento della giustizia. È necessario, dunque, che le indagini preliminari si svolgano in un clima di serenità e di discreta operosità.

Nella presente proposta di legge si stabilisce che il nome e l'immagine del pubblico ministero siano vincolati al segreto d'ufficio per tutta la durata delle indagini preliminari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 329 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Il nome e l'immagine del pubblico ministero sono coperti da segreto per tutta la durata delle indagini preliminari ».

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 115 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *1*. Salve le sanzioni previste dalla legge penale la violazione del divieto di pubblicazione prevista dagli articoli 114 e 329, commi 3, lettera *b)*, e 3-*bis*, costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da magistrati, impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è necessaria una speciale abilitazione dello Stato ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3493
Lire 500